

## OBBLIGHI FORMATIVI SICUREZZA PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
Vicario del Dirigente Scolastico	Dirigente	Tutto il personale dipendente
Collaboratore del Dirigente Scolastico	Preposto	Tutto il personale dipendente
D.S.G.A. <i>(Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi)</i>	Dirigente	Tutto il personale ATA (A.A., A.T., C.S.) <i>(Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico)</i>
	Preposto	Personale ATA A.A.
Referente/Fiduciario di Plesso	Preposto	Tutto il personale dipendente presente nel Plesso
Docente Responsabile di Laboratorio	Preposto	Personale adulto che frequenta il laboratorio (ATA A.T., Docenti, Docenti I.T.P., etc.)
ATA Assistente Tecnico	Preposto	Tutte le macchine, le apparecchiature, le attrezzature, gli arredi, presenti nel laboratorio di pertinenza
Docente e Docente I.T.P. <i>(Insegnante Tecnico Pratico)</i>	Preposto	Allievi equiparati a lavoratori

[Tabella 1 - Criteri di individuazione dei Dirigenti e dei Preposti nel Comparto Scuola] - Ing. Pieri Paolo - Torino

Tipologia di Addetto Emergenze	N° minimo	N° ottimale	Note
Addetti Antincendio	2 per Plesso (*)	2 per ogni piano	(*): in presenza di attività scolastica
Addetti Evacuazione e Salvataggio	2 per Plesso (*)	2 per ogni piano	Si consiglia di nominare tutto il personale ATA C.S.
Addetti Primo Soccorso	2 per Plesso (*)	1 per ogni piano	Si consiglia di prevedere un numero pari ad almeno il 50% degli addetti antincendio

[Tabella 2 - Criteri di individuazione degli Addetti alle Emergenze nel Comparto Scuola] - Ing. Pieri Paolo - Torino

Tipologia di Addetto Emergenze		CORSO BASE (Durata)	Attestato di Idoneità Tecnica (Rilasciato dai VV.F.)	AGGIORNAMENTO		
				Periodicità	Durata	
Addetti Evacuazione e Salvataggio <i>(ai sensi del D.M.10-03-1998)</i>		4 h	NO	3 anni <i>(consigliata)</i>	2 h	
Addetti Antincendio <i>(ai sensi del D.M.10-03-98)</i>	Plesso scolastico con totale di persone presenti [ps]	[ps] < 100 <i>(rischio basso)</i>	4 h	NO	3 anni <i>(consigliata)</i>	2 h
		100 < [ps] < 300 <i>(rischio medio)</i>	8 h	NO	3 anni <i>(consigliata)</i>	5 h
		300 < [ps] < 1000 <i>(rischio medio)</i>	8 h	SI <i>(una tantum, senza obbligo di aggiornamento)</i>	3 anni <i>(consigliata)</i>	5 h <i>(consigliata di 4+1 h)</i>
		[ps] > 1000 <i>(rischio alto)</i>	16 h	SI <i>(una tantum, senza obbligo di aggiornamento)</i>	3 anni <i>(consigliata)</i>	8 h
Addetti Primo Soccorso <i>(ai sensi del D.M.388/03)</i>		12 h	-	3 anni <i>(obbligatoria)</i>	4 h	

[Tabella 3 - Criteri di formazione per gli Addetti alle Emergenze nel Comparto Scuola] - Ing. Pieri Paolo - Torino

N.B.: Da allegare al DVR (Allegato J - Piano formativo della Scuola)

<b>FIGURA</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Ore formazione iniziali</b>	<b>Ore formazione aggiornamento</b>	<b>Periodicità aggiornamento</b>	<b>E-learning</b>
<b>Lavoratori</b>	Art. 37 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	4 + 8 (*)	6 <sup>(A)</sup>	quinquennale	formazione generale (4h) e aggiornamento (6h)
<b>Preposti</b>	Art. 37 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	4 + 4 (**)	6 <sup>(**)</sup> <sup>(A)</sup>	quinquennale	formazione modulo 1 (4h) e aggiornamento (6h)
<b>Dirigenti</b>	Art. 37 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	16 (***)	6 <sup>(A)</sup>	quinquennale	formazione (16h) e aggiornamento (6h)
<b>Dirigente scolastico-RSPP</b>	Art. 34 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	32	10 <sup>(A)</sup>	quinquennale	moduli 1 e 2 e aggiornamento
<b>RSPP</b>	Art. 32 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 26.1.06	Mod.A: 28 + Mod.B: 24(****) + Mod.C: 24	40 <sup>(A)</sup>	quinquennale	aggiornamento
<b>ASPP</b>	Art. 32 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 26.1.06	Mod.A: 28 + Mod.B: 24(****)	20 <sup>(A)</sup>	quinquennale	aggiornamento
<b>RLS</b>	Art. 37 c. 11 D.Lgs 81/08	32	8 <sup>(A)</sup>	annuale	NO
<b>Addetto PS</b>	Art. 45 DLgs 81/08 DM 388/03	16	4	triennale	NO
<b>Addetto Antincendio</b>	Art. 43 DLgs 81/08 DM 10.3.98	4-8-16 (****)	2-5-8 (****)	Triennale (consigliata)	NO
<b>Addetto Evacuazione</b>	Art. 43 DLgs 81/08 DM 10.3.98	4	2	Triennale (consigliata)	NO
<b>Legenda:</b>	(*) : Nel caso del personale ATA Assistente Amministrativo la formazione può essere di 4+4 ore (esposizione a rischio basso) (**) : La formazione dei Preposti è aggiuntiva a quella dei Lavoratori, mentre l'aggiornamento è sostitutivo (solo aggiornamento preposti) (***) : La formazione dei Dirigenti è sostitutiva a quella dei Lavoratori e dei Preposti (solo formazione e aggiornamento Dirigenti) (****) : La formazione e l'aggiornamento sono in relazione al livello di rischio (basso - medio - alto) (*****) : a partire dal 4-09-2017 le ore del modulo B diventano 48 (A) : 50% del monte ore di aggiornamento può essere fruito mediante la partecipazione a Convegni/Seminari senza limite massimo di partecipanti.,				

[Tabella 4 - Criteri generali di formazione per tutte le figure del Comparto Scuola] - Ing. Pieri Paolo - Torino

**[Riassunto della Circolare dell'USR Piemonte n°614 del 3-12-2012]**

La Circolare dell'USR Piemonte n°614 del 3-12-2012 ha ripreso in 'toto' gli utili chiarimenti forniti dall'Accordo del 25 luglio 2015, spiegando che occorre intanto distinguere tre date in cui potrebbe essere stata somministrata la formazione pregressa:

- A) Effettuata dopo la data dell'11.1.2012;
- B) Effettuata e conclusa entro la data dell'11.1.2012
- C) Programmata e formalmente approvata entro l'11.1.2012 ma non conclusa

Il caso più ricorrente nella maggior parte delle Istituzioni scolastiche è il B, che si riferisce alla **Formazione effettuata e conclusa entro la data del 11.1.2012**. In questo caso occorre effettuare una ulteriore distinzione:

1. Formazione effettuata entro la data dell'11.1.2007: in tal caso non occorre nessuna nuova formazione in quanto è valida la formazione pregressa purché documentata e rispettosa di norme precedenti l'Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011. Bisogna però prestare attenzione alla scadenza dei 5 anni dell'Aggiornamento, in quanto occorre effettuare e concludere l'Aggiornamento entro l'11.1.2013.
2. Formazione effettuata tra il 12.1.2007 e l'11.1.2012: in tal caso non occorre nessuna nuova formazione in quanto è valida la formazione pregressa purché documentata e rispettosa di norme precedenti l'Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011. Quindi i lavoratori dovranno effettuare l'aggiornamento entro l'11.1.2017.

FORMAZIONE							Aggiornamento	
		Validità Formazione Pregressa	Conclusione	Contenuti	Contenuti minimi	Riferimento Contenuti minimi	Scadenza per effettuazione e conclusione	Riferimento
Effettuata entro la data del 11/1/2012	Formazione effettuata entro la data dell'11.1.2007	Purché documentata e rispettosa di norme precedenti l'Accordo		Commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi	Presenti nell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 1997 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro della Sanità	Art. 6 comma 3 Decreto Ministeriale 29.9.1998 n. 382	Entro l'11.1.2013	Art. 11 comma a) 2° paragrafo Accordo 21.12.2011
	Formazione effettuata tra il 12/1/2007 e l'11/1/2012						Entro l'11.1.2017	Paragrafo 5 di Aggiornamento della formazione Accordo 25.7.2012

*[Tabella 5 - Stralcio dei criteri di riconoscimento della formazione pregressa] - tratta dalla Circolare U.S.R. Piemonte n°614 del 03-12-2012.*

Infatti la Circolare n°614/12, riprendendo quanto indicato dall'Accordo del 25 luglio 2012, sottolinea che le norme precedenti l'Accordo del 21-12-2011 non facevano riferimento né alla durata né alle modalità dei corsi di formazione, ma esclusivamente ai contenuti che sono quelli presenti nell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale e del Ministro della Sanità e naturalmente commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Infine la Circolare dell'USR Piemonte informa che per quanto riguarda la formazione pregressa può essere ritenuta valida anche quella effettuata su supporto multimediale (CD-Rom) predisposto dal MIUR, purché supportata dalla relativa certificazione dell'avvenuto adempimento, come previsto dalla C.M. 29.04.1999 n. 119 al punto F) paragrafo quarto.

Ordine Scolastico	Tipologia Lavoratore	Formazione Generale	Formazione Specifica	Tot. ore	Aggiornamento quinquennale	Designazione da Preposto	Formazione aggiuntiva da Preposto
<b>Scuole del 1° ciclo</b>	Insegnanti	4	8	12	6	NO	NO
	Insegnanti che esercitano attività di laboratorio e in palestra	4	8	12	6	NO	NO
<b>Scuole del 2° ciclo</b>	Insegnanti d'aula	4	8	12	6	NO	NO
	Insegnanti che esercitano attività di laboratorio e in palestra	4	8	12	6	SI	8
	ATA Assistenti Tecnici di Laboratorio	4	8	12	6	SI	8
<b>Qualsiasi</b>	Studenti che frequentano i Laboratori	4	8	12	6	NO	NO
	ATA Collaboratori Scolastici	4	8	12	6	NO	NO
	ATA Assistenti Amministrativi	4	4	8	6	NO	NO
	Preposti	4	8	12	6	SI	8
	Dirigenti	16		16	6	NO	NO
<p>N.B.1: Viene fatta salva l'ipotesi che il Dirigente Scolastico possa aumentare il numero minimo di ore di formazione specifica in considerazione dei rischi individuati nel DVR.</p> <p>N.B.2: Per gli studenti equiparati ai lavoratori vale la definizione contemplata dall'art. 2 co.1 lettera a) terz'ultimo capoverso del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in attesa del decreto attuativo di quest'ultimo per il Settore Istruzione.</p>							

**[Tabella 6 - Criteri di formazione per i Dirigenti, Preposti e Lavoratori del Comparto Scuola] - tratta dalla Circolare U.S.R. Piemonte n°614 del 03-12-2012, con modifiche e aggiornamenti a cura dell'Ing. Pieri Paolo - Torino**